

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 8115

Deliberazione n. 136

**CONVENZIONE CON EUROCARP CLUB PER IL RECUPERO E
TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO IN CONSEGUENZA ALLE
VARIAZIONI DI LIVELLO NEI CANALI DI BONIFICA, IN APPLICAZIONE
DELLA L.R. N.2 DEL 6 MARZO 2017**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 14,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 7445 del 12/4/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Entra alle ore 14,15 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 1) a 5)

RAVAIOLI Massimo

Assenti giustificati:

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE (Entra alle ore 14,15) e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 13) CONVENZIONE CON EUROCARP CLUB PER IL RECUPERO E TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO IN CONSEGUENZA ALLE VARIAZIONI DI LIVELLO NEI CANALI DI BONIFICA, IN APPLICAZIONE DELLA L.R. N.2 DEL 6 MARZO 2017

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 136

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) ha promulgato la L.R. n. 2 del 6 marzo 2017, recante modifiche alla L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne);
- l'art. 9 della suddetta L.R. (n. 2 del 6 marzo 2017) ha disposto la sostituzione integrale dell'art.9 della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 prevedendo, al comma 6, che le variazioni di livello nei canali di bonifica devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, ponendo in capo ai Consorzi di Bonifica i relativi oneri, prevedendo che per tali attività il Consorzio di Bonifica può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 della L. R. n. 11 del 7 novembre 2012, in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
 - essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la

valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;

- essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno;

Considerato che:

- il Consorzio non è in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguate, né possiede le necessarie conoscenze in materia ittica;
- per tale ragione nel settembre 2018 era stata sottoscritta con l'Associazione per la Sostenibilità delle Iniziative Ambientali (A.S.I.A.)– A.P.S. con sede in Bondeno (FE), in possesso dei requisiti sopra indicati, apposita convenzione triennale per lo svolgimento delle attività di: controllo e sopralluoghi nell'ambito delle messe in asciutta dei canali di bonifica di competenza del Consorzio, finalizzati all'individuazione di fenomeni di pesce in sofferenza; salvaguardia e recupero della fauna ittica in sofferenza nei canali di bonifica di competenza del Consorzio; gestione operativa concernente la cattura ed il trasporto del pesce nei bacini adibiti allo stoccaggio del siluro ed altre specie alloctone;
- alla scadenza della suddetta convenzione, in ragione dei positivi risultati ottenuti, si è provveduto al rinnovo per un altro triennio 2021-2023.

Rilevato che:

- l'associazione A.S.I.A. ha comunicato al Consorzio l'indisponibilità a proseguire nell'attività precedentemente svolta nell'ambito delle precedenti due convenzioni triennali sottoscritte con il Consorzio;
- l'Associazione EUROCARP Club, che da anni faceva parte del gruppo A.S.I.A., ed aveva già svolto attività di recupero nell'ambito delle precedenti convenzioni, ha dichiarato il proprio interesse a subentrare ad A.S.I.A. come associazione piscatoria alla quale il Consorzio potrebbe affidare l'attività di recupero della fauna ittica in sofferenza, alle stesse condizioni definite dalle precedenti;

- la suddetta convenzione non prevede un corrispettivo da parte del Consorzio per le prestazioni che saranno svolte dall' ASD EUROCARP CLUB, ma un rimborso alle spese sostenute per l'uso dei mezzi dei soci, le coperture assicurative, l'uso di mezzi dell'Associazione, il materiale di consumo, le attrezzature, i D.P.I. e quant'altro risultasse necessario e non costituisce appalto pubblico a titolo oneroso;

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare lo schema di convenzione con ADS EUROCARP CLUB per il recupero e successivo trasferimento del patrimonio ittico sofferente in conseguenza alle variazioni di livelli idrici nei canali di bonifica, in applicazione alla Legge Regionale n.2 del 6 marzo 2017;
- Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione stessa;
- Di imputare la spesa presunta relativa al periodo maggio 2024-aprile 2025, stimata in € 30.000,00 (I.V.A. esente), sulla commessa 24-0801-0006, del bilancio di previsione 2024.

Visto il riferimento interno del Direttore Area Territorio prot. 7302 del 10/4/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema di convenzione con ADS EUROCARP CLUB per il recupero e successivo trasferimento del patrimonio ittico sofferente in conseguenza alle variazioni di livelli idrici nei canali di bonifica, in applicazione alla Legge Regionale n.2 del 6 marzo 2017;
2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione stessa;
3. Di imputare la spesa presunta relativa al periodo maggio 2024-aprile 2025, stimata in € 30.000,00 (I.V.A. esente), sulla commessa 24-0801-0006, del bilancio di previsione 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

CONVENZIONE

PER IL RECUPERO E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO IN CONSEGUENZA DELLE VARIAZIONI DI LIVELLO NEI CANALI DI BONIFICA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 06 MARZO 2017.

L'anno, il giorno .. del mese di, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, come sotto individuata

tra

il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA (nel seguito anche "Consorzio"), con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 28, Codice Fiscale 93076450381, rappresentato nel presente Atto dal Dott. Stefano Calderoni, nato a Portomaggiore FE il 31 ottobre 1981, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Consorzio in forza della Deliberazione n. 2 assunta dal Consiglio di Amministrazione consorziale in data 24 febbraio 2016,

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica EURO CARP CLUB (nel seguito anche "Associazione") con sede in San Giuseppe di Comacchio FE, Via Dell'Uva d'Oro, 69, Codice Fiscale, 920085670393, rappresentata nel presente Atto dal signor Christian Forlani, nato a il, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'associazione stessa

Premesso

- che i canali di bonifica sono habitat diffuso per la ittiofauna locale. Se da un lato è grazie alla massiccia derivazione irrigua che i canali vengono ripopolati di pesci, dall'altro lato sono proprio le successive operazioni di svuotamento dei canali a fine stagione (tra settembre e ottobre) a causare fenomeni di morie diffuse;
- che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. n.13 del 30 luglio 2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizione su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) ha promulgato la L.R. n.2 del 6 marzo 2017, recante modifiche alla L.R. n.11 del 7 novembre 2012 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse alle acque interne);
- che l'art. 9 della L.R. n. 2 del 6 marzo 2017 ha disposto la sostituzione integrale dell'art.9 della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 prevedendo, al comma 6, che le variazioni di livello nei canali di bonifica devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a

- favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, ponendo in capo ai Consorzi di Bonifica i relativi oneri;
- che per tali attività il Consorzio di Bonifica può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012, in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
 - c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno;
 - che il Consorzio non è in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguate, né possiede le necessarie conoscenze in materia ittica.

***Ciò premesso e confermato, con la presente scrittura privata
da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.***

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

L'Associazione, avvalendosi dell'opera volontaria dei propri Associati, assume i seguenti obblighi di natura tecnica ed operativa consistenti in:

- a) controlli e sopralluoghi nell'ambito delle messe in asciutta dei canali di bonifica di competenza del Consorzio, finalizzati all'individuazione di fenomeni di pesce in sofferenza;
- b) attività di salvaguardia e recupero della fauna ittica in sofferenza nei canali di bonifica di competenza del Consorzio;
- c) gestione operativa concernente la cattura ed il trasporto del pesce Siluro (*silurus glanis*) in eventuali bacini formalmente autorizzati.

Gli interventi suddetti vengono realizzati sulla base della programmazione disposta dal Consorzio ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2 del 6 marzo 2017 e delle segnalazione effettuate dagli uffici territoriali dello stesso Consorzio.

L'ambito territoriale entro cui dovrà operare l'Associazione è il Comprensorio del Consorzio stesso.

Delle necessità di intervenire con operazioni di recupero viene data comunicazione preventiva al Consorzio, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara, al Comando della Polizia Provinciale di Ferrara.

In caso di operazioni di recupero effettuate in situazioni di emergenza, senza possibilità di accordarsi preventivamente, l'Associazione informa il Consorzio nel più breve tempo possibile, anche via mail, contattando il Settore Agronomico e Ambientale.

Tutte le attività di cui alle lettere precedenti dovranno obbligatoriamente essere eseguite nel rispetto della normativa vigente sul benessere animale, delle norme in materia di sicurezza., fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

In linea generale gli operatori dovranno tener conto, durante lo svolgimento della loro attività, dei seguenti rischi specifici dell'ambiente operativo:

- incidente stradale in caso di attività su strada pubblica;
- incidente con mezzi agricoli di privati in caso di attività in campagna;
- incidente con mezzi del Consorzio impegnati nell'attività di gestione e manutenzione delle reti idrauliche e relativi manufatti;
- ribaltamento nelle scarpate per errata manovra e/o per presenza di franamenti;
- elettrocuzione per presenza di linee elettriche aeree o ancorate a manufatti;
- annegamento;
- punture di insetti e morsi di rettili e roditori;
- rischio meccanico e rumore per macchine ad avviamento automatico (sgrigliatori).

E' fatto divieto assoluto di operare all'interno di tombinamenti di qualsiasi dimensioni e manufatti in genere.

L'informazione agli operatori dei suddetti rischi dovrà essere fornita dall' Associazione.

Qualora, a giudizio del responsabile del gruppo di recupero dell'Associazione, non vi fossero le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori, l'intervento non dovrà essere effettuato. Di tale evidenza ne dovrà essere data comunicazione al Consorzio.

L'Associazione dovrà svolgere i vari interventi operativi attenendosi alle disposizioni della Legge 06 giugno 1974, n. 298, Capo I, artt. nn. 31 e 39 (Trasporti in conto proprio) e dovrà redigere apposito rendiconto della fauna ittica trasportata nonché, ai sensi del D.P.R. n. 783/1977, art. 10, allegato 1 (Elencazione e dichiarazione circa le cose da trasportare), il Documento di Trasporto (D.D.T.) di cose in conto proprio su carta intestata dell'Associazione.

Il rendiconto suddetto dovrà riportare nel dettaglio la provenienza, la destinazione, la specie e i quantitativi di pesce trasportato e dovrà essere trasmesso al Consorzio ogni

trimestre. Tale rendiconto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.

Il D.D.T dovrà essere redatto in triplice copia: una copia dovrà essere tenuta sul mezzo di trasporto; una copia dovrà essere conservata presso gli Uffici dell'Associazione e una copia dovrà essere consegnata al Consorzio. Tale documento dovrà essere sottoscritto dal conducente del veicolo.

ART. 3

L'Associazione, nell'adempiere agli impegni operativi assunti con la presente convenzione, deve attenersi alle specifiche tecniche e direttive impartite dagli Organi regionali competenti in materia e dovrà operare obbligatoriamente attraverso le proprie società o circoli di base, con personale associato volontario e sotto la propria responsabilità, assumendo ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose che possano verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività.

A tal fine è fatto obbligo all'Associazione di contrarre le necessarie assicurazioni a copertura degli eventuali rischi e di tenere sollevato il Consorzio da ogni molestia, anche giudiziaria, che dovesse derivare in conseguenza dell'attività sopra descritta.

ART. 4

Poiché l'Associazione è un soggetto senza scopo di lucro che svolge esclusivamente attività di volontariato, la presente convenzione non prevede un corrispettivo da parte del Consorzio per le operazioni svolte e pertanto non costituisce appalto pubblico a titolo oneroso

Il Consorzio per l'assolvimento dei compiti affidati con la presente convenzione, si impegna a corrispondere all'Associazione, per partecipazione alle spese sostenute dai Soci dell'Associazione stessa, la somma di € 250,00 quale contributo spese per ogni intervento, fino ad un importo massimo annuo di € 30.000,00, anche qualora siano effettuati un numero di prelievi superiori a 120.

Questa somma forfettizza i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'uso dei mezzi propri, la copertura assicurativa, l'uso di mezzi dell'Associazione, il materiale di consumo, le attrezzature, i D.P.I e quant'altro risultasse necessario alla realizzazione di quanto previsto nella convenzione. L'Associazione assume l'impegno di svolgere le attività previste, di compilare le schede tecniche fornite dal Consorzio per ogni recupero effettuato, nonché una relazione tecnica consuntiva annua dell'attività svolta da trasmettere ufficialmente al Consorzio.

Tenuto conto della particolare natura dell'Associazione, il Consorzio corrisponderà anticipatamente la somma di € 6.000,00 entro il mese di maggio, che verrà recuperata in corso d'anno in rapporto ai servizi effettuati.

A fine anno solare si provvederà al conguaglio finale per le attività effettivamente svolte.

ART. 5

Il compenso sarà erogato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della nota di addebito, corredata dal rendiconto mensile sull'attività svolta e dai vari D.D.T. utilizzati nelle fasi di trasporto del materiale ittico. In assenza della documentazione richiesta, non si provvederà al pagamento.

ART. 6

Alla presente Convenzione non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Associazione dovrà comunque comunicare al Consorzio gli estremi di un conto corrente bancario, unitamente alle generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi, sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, esclusivamente tramite bonifico bancario.

ART. 7

La presente Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti, ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, scadrà il 30/04/2027 e cesserà automaticamente di avere effetti.

ART. 8

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione senza necessità di motivazione, in qualunque momento di validità della stessa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r. o PEC, a firma di colui che ha sottoscritto la presente Convenzione o da colui che ne avrà i poteri al momento del recesso.

In ogni caso i singoli interventi iniziati in vigore della Convenzione verranno portati a termine sino alla loro liquidazione ai sensi della presente Convenzione.

Qualora una od entrambe le Parti ritengano opportuno rivedere alcune clausole della presente Convenzione in corso di validità della stessa, questa potrà essere modificata di comune accordo, previa risoluzione concordata e bilaterale.

ART. 9

A fronte di eventuali controversie tra le Parti si darà corso ad un tentativo di composizione in via bonaria amministrativa.

In caso di controversie giudiziali è competente il Tribunale di Ferrara.

* * * * *

Il referente della presente convenzione per conto del Consorzio è il Capo Settore Agronomico e Ambiente.

Il referente della presente convenzione per conto dell'Associazione è

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo e diritti di segreteria e scritturazione sono a totale ed esclusivo carico del Consorzio.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
il Presidente
(Dott. Stefano Calderoni)

.....

per A.S.D. EURO CARP CLUB
il Presidente
(Christian Forlani)

.....